



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 456	Del 6 DIC. 2013	Atti 95/2013
-----------------------------	------------------------	--------------

Oggetto: approvazione della “Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento” tra l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, ai sensi della vigente normativa, l’Azienda Ospedaliera ha facoltà di ammettere, presso le proprie strutture, in qualità di soggetto ospitante, coloro i quali ne facciano richiesta per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- che, il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette, a coloro che ne fanno richiesta, di prendere contatto diretto con il mondo della Pubblica Amministrazione;
- che, ai sensi della vigente normativa, l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini - compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili - ha la facoltà di accogliere presso le proprie strutture:
 - a) studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università, giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia;
 - b) coloro che siano interessati a svolgere presso le strutture dell’Azienda i tirocini formativi e di orientamento che, disciplinati dall’art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997, costituiscono lo strumento giuridico per l’inserimento temporaneo presso l’Azienda di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, al fine di assicurare loro l’acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni;
 - c) coloro che siano interessati a svolgere presso le strutture dell’Azienda tirocini pre e post laurea obbligatori per accedere all’esame di abilitazione delle singole professioni sanitarie;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 456	Del - 6 DIC. 2013	Atti 95/2013
-----------------------------	--------------------------	--------------

- che, il tirocinante non può essere in ogni caso adibito allo svolgimento di alcuna attività istituzionale, e che, ai sensi della D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012, l'Azienda non può utilizzare il tirocinante in sostituzione di personale dipendente;
- che ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale, ovvero per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

Atteso:

- che con nota del 21.10.2013, la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), a seguito degli accordi intercorsi, trasmetteva la convenzione allegata, che forma parte integrante del presente provvedimento, destinata a disciplinare l'attività di tirocinio, che verrà svolta da studenti e laureandi del suddetto ateneo;
- che nell'ambito della convenzione viene altresì disciplinato:
 - a) che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono ricompresi nel Progetto Formativo Individuale, sottoscritto da entrambe le parti e dal tirocinante;
 - b) che l'attività svolta dal tirocinante deve essere seguita e verificata da un tutor universitario e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale;
 - c) che il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza e ad ottemperare gli obblighi di riservatezza, per quanto attiene ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) che il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione alle parti;
 - e) che l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare al tirocinio e che la stessa trasmetta l'informativa circa l'attivazione alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro;
 - f) che l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini si impegna a garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto Formativo e verifichi il rispetto di tutti gli aspetti in esso contenuti;
 - g) che le parti si impegnino a trattare i dati personali conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 456	Del- 6 DIC. 2013	Atti 95/2013
-----------------------------	-------------------------	--------------

- h) che la presente convenzione ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Richiamati:

- l'art. 18 della Legge 196 del 24.06.1997 avente ad oggetto: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che dispone "al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" la possibilità di attuazione "di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico", ai sensi della Legge del 31.12.1962, n.1859;
- il Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della Legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la D.G.R. n. IX/3153 del 20.03.2012 con la quale sono stati pubblicati gli "Indirizzi regionali in materia di tirocini" individuando, oltre ai neodiplomati e neolaureati, ulteriori tipologie di possibili fruitori di tirocini, collegate direttamente alla finalità di inserimento o reinserimento lavorativo;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare la "Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento" - composto da n.6 (sei) pagine - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 456	Del' - 6 DIC. 2013	Atti 95/2013
-----------------------------	---------------------------	--------------

- 3) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO
(dott. Renato Malaguti) (dott. Nunzio A. Buccino)

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: D.ssa Mara Taverri

Pratica trattata da: D.ssa Sara Candiani



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 456	Del - 6 DIC. 2013	Atti 95/2013
-----------------------------	--------------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **- 6 DIC. 2013**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 11 (undici) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati parte integrante.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra la LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM codice fiscale n. 80071270153, con sede legale in Milano, Via Calo Bo 1, d'ora in poi denominata Università IULM, rappresentata dal Prof. GIOVANNI PUGLISI, nato a Caltanissetta, il 22/06/1945 domiciliato per la carica in Via Calo Bo 1, Milano.

E

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, codice fiscale/P.I. 80064670153, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, nella persona del Dott. Amedeo Salvatore Tropiano nato/a a Siracusa (SR) il 31/08/1945

P R E M E S S O

che l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, ivi compresi masterizzandi, dottorandi, o laureati da non più di dodici mesi della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (soggetto promotore) presso AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI (soggetto ospitante).

Art. 2 (Tirocinio)

1. Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6

(Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare a favore dei tirocinanti laureati (tirocini extracurriculari) una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo.
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurriculari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 11
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 11/10/2013

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Il Rettore
Prof. Giovanni Puglisi

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO
ORTOPEDICO GAETANO PINI

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
IL DIRETTORE GENERALE
DR. AMEDEO TROPANO

Convenzione n. 355/2013

www.Albopretorionline.it



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

**Informativa per le aziende che intendono avvalersi
del Servizio Stage e del Servizio Placement
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03**

Premessa

La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede a Milano, Via Carlo Bo 1, titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, fornisce le informazioni dovute in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali delle aziende interessate a collaborare con IULM usufruendo del Servizio Stage e/o del Servizio Placement (d'ora in poi detti "interessati"), nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi ed alla natura del loro conferimento.

Finalità del trattamento

I dati personali in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono necessari ai fini:

- della corretta gestione dei rapporti instaurati per lo svolgimento di stage da parte di studenti e laureati IULM;
- della corretta gestione dei rapporti instaurati al fine di dar corso alle richieste di placement;
- dell'invio di materiale informativo sull'Ateneo da parte dei Servizi di Stage e di Placement;
- dello svolgimento delle ordinarie attività amministrative.

Modalità del trattamento

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato anche attraverso sistemi informatici (gestiti da IULM e, in caso di necessità, mantenuti da interventi di terzi, nominati responsabili) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento prevede:

- a) l'archiviazione conservativa dei dati ricevuti (es. compilazione apposito form on line sul sito www.iulm.it, presentazione aziendale, etc.);
- b) l'inserimento/aggiornamento nella propria banca dati sia informatica che cartacea.

I dati personali dell'interessato, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, verranno conservati presso la sede di Milano per gli studenti e laureati di Milano, per l'intera durata del rapporto e, alla cessazione dello stesso, per il tempo previsto dalla legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati, nell'ambito dei trattamenti descritti, è obbligatorio, in quanto l'eventuale non comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze, per il titolare, l'impossibilità di:

- avviare e proseguire il rapporto;
- dare corso alle obbligazioni a proprio carico;
- adempiere agli obblighi imposti dalle norme di legge.

L'interessato è tenuto a dare tempestiva comunicazione al titolare delle eventuali variazioni di dati che lo riguardino.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati saranno conservati presso la sede di Milano della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, e saranno trattati esclusivamente dagli incaricati dei competenti uffici. Per lo stesso motivo, nonché per l'assolvimento di obblighi imposti dalle leggi vigenti, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato,

- i dati relativi agli stage potranno essere comunicati a terzi, ed in particolare:

- la Regione di competenza, Rappresentanze Sindacali, Direzione Provinciale del lavoro e INAIL per l'assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi.

- i dati relativi al placement potranno essere comunicati a terzi, ed in particolare:

- la Regione di competenza o altri enti per l'assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Diritti riconosciuti all'interessato

Al titolare del trattamento e/o al responsabile designato (in appresso indicati) l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 196/2003; in particolare potrà:

- chiedere conferma dell'esistenza dei propri dati;
- conoscerne contenuto e origine;
- verificarne l'esattezza;
- richiederne la modifica/integrazione;
- esercitare l'opposizione al trattamento, per motivi legittimi;
- richiederne la cancellazione.

Individuazione del titolare e del responsabile

Il Titolare del trattamento dei dati è: **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, con sede legale in Via Carlo Bo 1, Milano.

Il responsabile del trattamento dei dati del personale è la responsabile dell'Ufficio Stage, che svolge la propria attività presso la sede di Via Carlo Bo 1 Milano.

Consenso al trattamento di dati personali

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta sulla convenzione, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali come risultanti dalla presente informativa, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

www.AlboPretorionline.it 06/12/13